

PROPOSTA S.N.A.M.I. BOLZANO DI APPLICAZIONE DI ACCORDO INTEGRATO, UNIFORMATO E REGOLARIZZATO SECONDO LA LEGISLAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE A LIVELLO NAZIONALE IN PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Per l'applicazione di accordo integrato, uniformato e regolarizzato secondo la legislazione del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale a livello nazionale in Provincia di Bolzano, secondo la sentenza nr. 67 del 07-01-2014 dalla Corte Suprema di Cassazione ed a seguito della disdetta dell'Accordo Provinciale vigente per la Medicina Generale da parte della Provincia Autonoma di Bolzano (delibera provinciale nr. 538 del 13 maggio 2014) e nel rispetto dell'invarianza delle risorse, il sindacato S.N.A.M.I. della Provincia di Bolzano propone quanto segue:

1. Decorrenza

Dalla firma tra le parti e fino all'entrata in vigore del Nuovo Accordo Collettivo Nazionale.

2. Ottimale e Massimale

In Provincia di Bolzano vengono applicati l'Ottimale ed il Massimale previsti dagli articoli 33 e 39 del vigente Accordo collettivo nazionale. Per il rientro graduale nel massimale di 1500 scelte dei medici di medicina generale con un numero di iscritti superiori, si propone un intervallo temporale di 3 anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 commi 5,6,7 e 8 del vigente Accordo collettivo nazionale, per garantire al meglio alla popolazione locale nel periodo di transizione una piena e completa assistenza sanitaria.

3. Graduatoria provinciale

I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dall'Accordo collettivo nazionale sono tratti da graduatorie per titoli predisposte annualmente a livello provinciale a cura del competente Assessorato alla Sanità, così come previsto dall'articolo 15 dell'Accordo collettivo nazionale.

4. Incompatibilità e Sospensione dall'attività convenzionale

In Provincia di Bolzano sono applicate le incompatibilità e le sospensioni dall'attività convenzionale previste dagli articoli 17 e 18 dell'Accordo collettivo nazionale. Si propone, ove richiesta dall'Azienda Sanitaria, per motivi di Salute Pubblica ed in attesa della riorganizzazione dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, una deroga temporanea di un anno, rinnovabile, nello svolgimento dell'attività di Igienista Distrettuale da parte del medico di medicina generale. E' prevista la possibilità di svolgimento da parte dei medici di medicina generale, su base volontaria e previo accordo tra le parti interessate, di attività necroscopica e di attività sanitaria nelle residenze per anziani in regime libero professionale.

5. Comitato Aziendale – Art. 23 ACN

6. Comitato Provinciale – Art. 24 ACN

7. Assistenza sanitaria territoriale

L'assistenza sanitaria territoriale ai cittadini nella Provincia Autonoma di Bolzano viene garantita tramite Aggregazioni Funzionali (AFT) e le Unità Complesse di Cure primarie (UCCP) nelle modalità previste dal D.L. 13 settembre 2012 n.158 convertito in legge 8 novembre 2012 n.189.

8. Trattamento economico

Art. 8 - STRUTTURA DEL COMPENSO

ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO comma 1. a) b) e c) 2. e 3.

ART. 59 A - QUOTA CAPITARIA

Art. 59 A comma 6. Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano **al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali.**

- Euro annui per assistito.
- Le risorse derivanti dagli assegni individuali resisi disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale, non dovuta a trasferimento, di singoli medici di assistenza primaria nell'anno precedente.

Compiti remunerati con la quota capitaria di ponderazione qualitativa

Qualificazione provinciale:

A tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato e' riconosciuta una quota capitaria di ponderazione nell'entità definita a consuntivo, a fronte dei seguenti compiti obbligatori:

- Disponibilita' telefonica alla ricezione delle chiamate dei propri assistiti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi, escluso il sabato, in via diretta o indiretta con modalità che deve essere comunicata ai pazienti. Per ricezione indiretta si intende la ricezione da parte del collaboratore del medico o per tramite segreteria telefonica. Il medico garantisce un riscontro nei tempi piu' brevi consentitigli.
- Ricerca tramite portale Tessera Sanitaria e trascrizione di esenzione ticket per motivi di reddito del paziente da parte dei MMG in Provincia di Bolzano per la prescrizione di farmaci oltre che per le prestazioni di assistenza specialistica secondo la delibera provinciale 762 del 21 maggio 2012 senza supporto dell'Azienda Sanitaria locale secondo il DM dell'11 dicembre 2009 - Art. 1 comma 4 e 6.
- Partecipazione ai RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) per il contenimento dei tempi d'attesa per visite e prestazioni specialistiche, definiti sulla base di un accordo fra medici prescrittori e medici specialistici che eseguono le prestazioni, secondo le procedure stabilite dell'Azienda nell'ambito dei piani provinciali.

- Partecipazione, per gli aspetti di competenza, all'attuazione del Piano Provinciale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale e dei Piani Provinciali di prevenzione.

- Consegna all'assistito, su sua richiesta, in caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico o in caso di revoca o ricusazione della scelta, di una relazione clinica sintetizzata in base alle informazioni contenute nella scheda sanitaria individuale.

- Rilascio gratuito, oltre alle certificazioni elencate dall'art. 45 dell' ACN, della certificazione medica di esonero all'attività sportiva in regime scolastico.

Inoltre:

-per ciascun assistito che abbia compiuto il **75° anno di età** viene corrisposto un compenso aggiuntivo (alla quota ponderata) di € 31,09 paziente/anno.

- per i minori di **età inferiore a 14 anni** in carico al medico di medicina generale viene corrisposto un compenso aggiuntivo di € 18,95 paziente/anno. Quest'ultimo importo verrà riconosciuto al medico di medicina generale per pazienti in età inferiore a 14 anni a loro in carico a seguito di mancata copertura di un posto di pediatria di libera scelta. Non verrà invece riconosciuto ove l'assistenza ai pazienti in età inferiore a 14 anni venga erogata mediante accesso diretto alle strutture specialistiche ospedaliere o a seguito di scelta di un medico di un medico di medicina generale da parte del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale, pur in presenza di un Pediatra di libera scelta.

-viene mantenuta l'indennità di bilinguismo così come attualmente in essere.

Art. 59 B QUOTA VARIABILE

Fino all' entrata in vigore del prossimo accordo collettivo nazionale è riconosciuto ai medici operanti in:

a) medicina di gruppo un compenso annuo di euro 2,50 per assistito in carico, aggiuntivo al compenso previsto dall'articolo 59, lettera B, comma 4, dell'ACN.

b) medicina in rete un compenso annuo di euro 2,00 per assistito in carico, aggiuntivo al compenso previsto dall'articolo 59, lettera B, comma 4, dell'ACN.

Fino all' entrata in vigore del prossimo accordo collettivo nazionale rimane invariata l'indennità di collaborazione informatica forfetaria mensile di euro 190,54 (Art. 59 B comma 11 – Art. 46).

c) collaborazione informatica (€ 190,54 forfetaria mensile) Art. 59 B comma 11 – Art.46

Viene prevista:

- l'indennità per il collaboratore/trice di studio di 3,50 € secondo art. 59B comma 6;

- l'indennità per l'infermiere professionale o altro professionista equivalente di 4,00 € per assistito/anno).

-l'indennità per la medicina in associazione di 2,58 € per assistito/anno.

Le indennità di cui ai punti precedenti vengono erogate secondo l'articolo 59 B commi 8,9 e 10.

Art. 59 B comma 15. - 16. - 17. - 18. – 19. e 20.

- Euro annui per assistito.
- Le risorse del Fondo Obiettivi non utilizzate nell' anno precedente.

ART. 59 C QUOTA VARIABILE PER COMPENSI SERVIZI CALCOLATA IN BASE AL TIPO ED AI VOLUMI DI PRESTAZIONE, CONCORDATA A LIVELLO REGIONALE E/O AZIENDALE, comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrate, assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività'*omissis*

Fino all'entrata in vigore del prossimo accordo collettivo nazionale rimangono invariati i compensi:

a) Assistenza Domiciliare Programmata e Assistenza Domiciliare Integrata rimane invariato il compenso : 30,59 € per ADP; 42,82 € per ADI di primo livello e 55,00 € per accesso per l' ADI di secondo livello, secondo le linee concordate a livello aziendale dell 2009.

b) Prestazioni aggiuntive: compenso secondo il nomenclatore tariffario delle prestazioni aggiuntive provinciale

c) Visite occasionali secondo Art. 57 comma 5 *omissis* Nell'ambito degli accordi regionali, possono essere individuate ulteriori e differenti modalità di erogazione e di retribuzione delle visite occasionali di cui al presente articolo. Euro 40,00 per visite ambulatoriali ed Euro 60, per le visite domiciliari ed Euro 80,00 per le visite richieste nella fascia oraria tra le ore 20.00 e le ore 8.00, ove non in funzione il servizio di guardia turistica, oltre alle eventuali prestazioni aggiuntive.

d) Sono inoltre remunerate con risorse del fondo prestazioni, con il compenso omnicomprensivo di Euro 130,00 senza alcun rimborso delle spese di viaggio, le seguenti attività':

- la partecipazione di un rappresentante dei medici di medicina generale all'attività' di programmazione presso il Distretto Sanitario;
- la partecipazione dei medici ai Comitati di cui agli articoli 23 e 24 dell'ACN;
- la partecipazione dei medici al Collegio arbitrale di cui all' art. 30 dell' ACN;
- la partecipazione dei medici a gruppi di lavoro aziendali per l'elaborazione dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 23 del presente accordo
- la partecipazione alle riunioni distrettuali delle AFT
- la partecipazione del rappresentante dei medici di medicina generale alle riunioni della Commissione medico legale art.19 comma 1 f dell'ACN;
- la partecipazione di medici di medicina generale alle Commissioni istituite dalla Provincia o dall' Azienda.

ART. 59 D ACCORDI REGIONALI ED AZIENDALI

8. Flusso informativo e Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica (articoli 59 bis e 59 ter)

Con l'entrata in vigore del presente Accordo trovano applicazione nella Provincia Autonoma di Bolzano gli articoli 59 bis e 59 ter del vigente Accordo collettivo nazionale.

9. Continuita' assistenziale

Art. 67 comma 17. Il medico di continuita' assistenziale partecipa alle attivita' previste dagli Accordi regionali/provinciali e aziendali. Per queste attivita' vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente agli altri medici di medicina generale, che ad esse partecipano. Gli importi sono quelli previsti dall' ACN con quote variabili aggiuntive secondo l' art. 67 comma 17, definite con un progetto obiettivo: Informatizzazione del Servizio di Continuita' Assistenziale in forma attiva nel Comprensorio Sanitario di Bolzano e nei Comuni limitrofi di Bolzano (giugno 2013)

Questa proposta S.N.A.M.I. di applicazione di accordo integrato, uniformato e regolarizzato secondo la legislazione del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale a livello nazionale in Provincia Autonoma di Bolzano concorda uniformamente all' articolo 3– negoziazione nazionale - all' articolo 4 –negoziazione regionale e all' articolo 14 – contenuti demandati alla negoziazione regionale – del vigente accordo nazionale.

Dr. Susanna Hofmann

Presidente SNAMI Provincia di Bolzano

Bolzano, 3 febbraio 2015

